

TI_GERICHTE 14.2004.64 vom 6. August 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2004.64

FR: TI_GERICHTE 14.2004.64 du 6 août 2004

IT: TI_GERICHTE 14.2004.64 del 6 agosto 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

E. 2

L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. _____ precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio _____ APPE1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

E. 3

L'appello 4 giugno 2004 di _____ APPE1 va quindi accolto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF pronuncia: I. L'appello

E. 4

giugno 2004 di _____, _____, è accolto. " 1. La dichiarazione di fallimento 18 maggio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.499 nei confronti di _____, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di _____. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di _____. " II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. III. Intimazione: - _____ - _____; - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano; - Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello; - Ufficio dei registri di Lugano, Lugano; Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.